



## POLIZZA LEASING

### OGGETTO DELLA GARANZIA:

La maggior parte delle aziende utilizzano sempre di più forme di finanziamento (Leasing) per l'acquisto di beni strumentali necessari per la loro attività produttiva.

La sottoscrizione del contratto di finanziamento leasing è solitamente condizionata alla presentazione di una polizza assicurativa contro tutti i danni materiali e diretti che possano colpire il bene dato in locazione durante tutto il periodo di durata del contratto stesso.

Tale esigenza viene supportata dal mercato assicurativo con una polizza specifica detta **“Polizza Leasing”**.

Con tale polizza sono assicurabili non solo i beni strumentali, funzionali all'attività aziendale, ma anche l'acquisto di attrezzature ed arredamenti accessori alla stessa attività quali : mobili ed arredi per uffici, magazzini e negozi, cliniche, laboratori, nonché attrezzature e strumenti utili allo svolgimento di attività libero professionali.

La polizza opera in forma All Risks a copertura dei “danni materiali e diretti” ai beni nuovi ceduti dalla società di leasing al locatario contraente della polizza.

Fra gli enti esclusi si segnalano i natanti, aeromobili, autoveicoli, mezzi di trasporto iscritti al PRA e tutti quei beni adibiti ad uso personale o per scopi non professionali.

La polizza viene stipulata dal locatario Contraente nell'interesse della Soc. di Leasing (Assicurato), e nei confronti della quale il bene viene vincolato.

Tale polizza ha la durata pari a quella del contratto di leasing e non prevede il tacito rinnovo; può essere annullata in caso di riscatto del bene o risoluzione del contratto di leasing.

La somma assicurata deve corrispondere al costo di rimpiazzo a nuovo del bene.

### LA POLIZZA SI COMPONE DI DUE SEZIONI SPECIFICHE:

- » Danni alle cose
- » Responsabilità Civile verso Terzi.

Quest'ultima copre esclusivamente la responsabilità civile dell'Assicurato (Istituto di leasing), nella sua qualità di proprietario del bene, anche per quanto riguarda i vizi di costruzione di cui debba rispondere, per legge o per contratto, il costruttore. Naturalmente, in questo caso, l'assicuratore potrà esercitare azione di rivalsa.

Resta esclusa la Responsabilità Civile verso Terzi derivante dall'uso del bene assicurato.